

durante questa guerra nei territori ceduti col presente a Venezia. Da tal beneficio si eccettuano i ribelli e banditi d' ambe le parti prima della guerra, e coloro che durante la stessa abbandonarono una di quelle per darsi all'altra. I signori Malatesta saranno assolti da ogni obbligo verso il duca. Il conte di Carmagnola riavrà tutti i beni da lui comperati o fabbricati, e la disposizione libera dei suoi crediti; circa i di lui feudi e le altre questioni ad esso relative, deciderà il cardinale. Le parti eleggono il medesimo cardinale a giudice arbitro nelle questioni relative, come sopra, al Carmagnola, a Martinengo e alla valle di S. Martino, se appartengano al Bergamasco; alle ville del Cremonese che debbano assegnarsi a Venezia, al luogo di Torricelle preteso dal duca; alle fortificazioni erette lungo il Po (v. n. 16). Firenze sarà sciolta da qualunque obbligo contratto verso Genova circa il trasporto delle merci di Fiandra e Inghilterra su navi genovesi, e i pagamenti di diritti doganali ai genovesi per simili trasporti; tale liberazione sarà procurata dal duca, in qualità di signore di Genova. Il duca rinunzia ad ogni intervento per parte sua nelle cose di Bologna, di Romagna, di Toscana e di tutti i paesi che stanno oltre i monti sopra Pontremoli e alle sponde della Magra verso Roma; e così pure i componenti la lega, trattone quanto essi e i loro aderenti possedevano prima del 1423, e le città d' Imola e Forlì coi loro territori, nonchè i domini degli aderenti e collegati loro. Di tutte le questioni relative ai Fieschi, ai Campofregoso e a tutti gli altri genovesi nemici del duca, deciderà inappellabilmente il cardinale. A questo le parti daranno in nota entro due mesi i rispettivi collegati ed aderenti, i quali per godere dei benefici del presente dovranno ratificarne entro altri due mesi la notificazione. Come tali non potranno esser nominati da una delle parti persone esistenti nei domini dell'altra o in luoghi in cui la nominante non abbia diritti. Le questioni insorgenti fra le parti, dopo la consegna dei luoghi voluta dal presente, e trattene quelle devolute al giudizio del cardinale, siano decise inappellabilmente da Papa Martino V. La presente sarà pubblicata il 16 maggio venturo nelle principali città dei contraenti, e ratificata dagli interessati prima di quel giorno. Per tutto il corrente mese cesseranno le ostilità. Pena al contravventore 100,000 ducati. E il detto cardinale in virtù dell'allegato, conferma ed approva in nome del papa il presente, promettendo che il pontefice durante la sua vita ne procurerà con tutti i mezzi l'osservanza per parte dei contraenti.

Fatto in Ferrara nel palazzo del marchese, nella stanza del cardinale. — Testimoni: Nicolò marchese d'Este, Giovanni (Benedetti) vescovo di Treviso, Roderigo Falcone vicario del cardinale, Nello di Giuliano da Firenze, Prosdocimo de' Conti e Gianfrancesco Capodilista, ambi di Padova, tutti tre dottori, Jacopo Giliolo segretario del detto marchese, Paolo del fu Pietro Trevisano, Francesco di Santo Veniero, Filippo di Paolo Corrarò, veneziani, Onofrio di Palla Strozzi, Giovanni del signor Nello, Nicolò di Guarnieri Portinari, Angelo di Tomaso di Jacopino Tebalducci, fiorentini, Luigi del fu Beltramolo Visconti, Cristoforo dei Capitani di Villanterio, Albertino de' Sclafenati di Agostino, Jacopo di Ossona, Opizzone di Castiglione ed Ambrogio degli Aironi, milanesi, mastro Guglielmo dei Capoli, Zaccaria del Rio (*de Rivo*) del fu Jacopo da Padova ed Andrea de Fantulo